

Le problematiche ambientali nell'attività agricola

- **controlli;**
- **verifiche ispettive;**
- **apparato sanzionatorio;**

appunti e riferimenti normativi

a cura di: **Ten. Alberto Casoni**

San Ginesio li 12/02/2005

RIFIUTI LIQUIDI

1. **Acque reflue derivanti da attività produttive non convogliate in pubblica fognatura;**
 2. **Acque reflue depositate temporaneamente e/o preliminarmente e/o messe in riserva.**
- **Nelle varie fasi di gestione delle acque descritte nei punti precedenti si applica la normativa prevista per i rifiuti; le stesse disposizioni relative alla gestione dei rifiuti debbono essere applicate anche durante le fasi di trasporto e di destinazione presso impianti di trattamento (depurazione) e recupero (produzione di fertilizzanti, pratica della fertirrigazione, ecc.).**

D.lgs. 22/97 - D.lgs 152/99

Secondo la giurisprudenza, lo “scarico” rappresenta pur sempre una sottospecie della più vasta materia indicata come “rifiuti liquidi” disciplinata in modo trasversale dal D.lgs 22/97. Quest’ultimo decreto nel presentarsi come normativa quadro anche su tale specifico aspetto prevede poi che, laddove il rifiuto liquido sia un’acqua di scarico (art. 8, punto 1, lett. e), la disciplina generale, venga derogata con rinvio alla normativa specifica di settore (D.lgs.152799);

D.lgs. 22/97 – D.lgs 152/99

La normativa vigente ha cancellato il concetto di “*scarico indiretto*” in quanto, qualora vi è interruzione della condotta, fra il luogo di produzione ed il sito di ricezione non si può più parlare di acque di scarico ma bensì di rifiuto liquido.

Il “*non scarico*” (che corrisponde all'ex scarico indiretto della precedente normativa) va semplicemente ad essere ricompreso nel comune concetto di “*rifiuto liquido*” e resta dunque sotto l'impianto di regolamentazione del decreto Ronchi sui rifiuti e non entra assolutamente dentro la gestione normativa del decreto lgs152/99;

D.lgs. 22/97 – D.lgs 152/99

- ✓ **nel territorio della Provincia di Macerata insistono diverse attività produttive che danno luogo alla produzione di reflui (allevamenti zootecnici, frantoi oleari, aziende agroalimentari);**
- ✓ **le acque reflue (liquami, acque di vegetazione, acque di lavaggio prodotti vegetali), solitamente, vengono accumulate all'interno di lagune, vasche, cisterne, ecc. per essere destinate alla pratica della fertirrigazione pur nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 38 del D.lgs 152/99;**

DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999 N. 152

Art. 38

Utilizzazione agronomica

L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico è soggetta a comunicazione da effettuare almeno trenta giorni prima dell'inizio di tali attività alle autorità competenti che, nel medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni. (****)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle Politiche Agricole, con proprio Decreto, di concerto con i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei Lavori Pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità per la comunicazione, i criteri per il controllo, le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto alla Legge 11 novembre 1996 n. 574, e delle acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari, nonché ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al comma 1.

Salvo diversa disciplina regionale, il Comune ordina la sospensione dell'attività di cui al comma 1, nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.

legenda

****: vedi art. 3 Legge 574/1996

D.lgs 152/99

Art. 38: utilizzazione agronomica

il comma 1[^] dell'art. 38, stabilisce che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla Legge 11/11/1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7[^], lett. a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate così come individuate in base al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente (**Comune**);

D.lgs. 22/97

Deposito temporaneo

art. 6

“I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m³; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo accumulato non supera i 20 m³ nell’anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori”

D.lgs. 22/97

artt. 27 e 28

- **Quando il quantitativo dei reflui giacenti in azienda o in prossimità della stessa sia superiore ai 20 m³, il produttore non potrà più beneficiare della deroga prevista per il deposito temporaneo ma dovrà munirsi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare "D15".**
- **Lo stesso potrà altresì farsi autorizzare ai sensi degli artt. 27 e 28 e/o comunicare ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro della Provincia, qualora opererà per l'esercizio della messa in riserva "R13" degli stessi rifiuti liquidi conferendo successivamente i medesimi ad altri impianti di recupero/riutilizzo nel rispetto delle norme tecniche previste per questi tipi di attività.**

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 1

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. ...omissis...

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 2

Limiti di accettabilità

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'art. 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di 50 m³ (cinquanta metri cubi) per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti dai frantoi a ciclo tradizionale e di 80 m³ (ottanta metri cubi) per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. qualora vi sia effettivo rischio di danno dalle acque, al suolo, al sottosuolo o altre risorse ambientali accertato a seguito di controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 3, il Sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 3

Comunicazione preventiva

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo Albo professionale, **sull'assetto pedomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.**

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 4

Modalità di spandimento

Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 5

Esclusione di talune categorie di terreni

1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'art. 1, sulle seguenti categorie di terreni:

- a) i terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1998 n. 236;
- b) i terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- c) i terreni investiti da colture in atto;
- d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque i percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde ad una profondità inferiore a dieci metri;
- e) i terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

Legge 11 novembre 1996 n. 574

art. 8 - Sanzioni

Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 500.000 ad 1.000.000;

La stessa sanzione si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'art. 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £ 3.000.000, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato;

A chiunque proceda allo spandimento della acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'art. 2 si applica la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 3.000.000 aumentabile sino ad 1/3 in caso di violazione di particolare gravità del suddeto limite di accettabilità;

Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

D.lgs 152/99

Art. 59 – Sanzioni penali

...omissis...

11ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo è punito con l'ammenda da £ 2.000.000 a £ 15.000.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

D.lgs 22/97

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

art. 15

Durante il trasporto effettuato da Enti o Imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare in particolare i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario;

Il formulario di identificazione di cui al comma 1, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedono la quantità di 30 (trenta) Kg. al giorno o di trenta litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e devono essere annotati sul registro I.V.A. - acquisti.

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, **15 e 30** non si applicano alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Decreto 1° Aprile 1998 n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

art. 1

E' approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 5/02/ 1997 n. 22.

art. 2

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto

Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".

art. 3

...omissis....

art. 4

I formulari di identificazione di cui all'art. 1 **devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro I.V.A.- acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il formulario va compilato in quattro copie di cui tre a ricalco;

La data da riportare è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario e dovrà essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione **può non corrispondere** a quella riportata alla voce “data/..... inizio di trasporto”.

Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul formulario.

Il formulario deve essere conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per “UBICAZIONE dell’ESERCIZIO” si deve intendere la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio dei rifiuti.

Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il Decreto Ministeriale 145/98 prevede inoltre, che **in alto a destra del formulario sia riportato il “numero di registro”.**

Per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, **il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio “numero di registro”** sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso.

Il **“numero di registro”** deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico.

FAX-SIMILE

Formulario di identificazione rifiuto (D.L.vo n. 22 del 5/02/1997 - art. 15 Serie e numero

Numero registro del...../...../.....

1) Produttore/Detentore:

Unità locale:

Codice fiscale N. Aut./Albo del...../...../.....

2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

Codice fiscale N. Aut./Albo del...../...../.....

3) Trasportatore del rifiuto:

Codice fiscale N. Aut./Albo del...../...../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni:

4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice europeo: Statofisico:..... (1)(2)(3)(4)

Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:

5) Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico fisiche:

6) Quantità:(.....) Kg o litri(-) Peso da verificarsi a destino Peso lordo:Tara:.....

7) Percorso (se diverso dal più breve):

8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: SI - NO-----

9) Firma del produttore/detentore..... - Firma del trasportatore

10) Cognome e nome del conducente Targa automezzo:

Targa rimorchio: Data ora inizio trasporto del/...../.....

11) - Riservato al destinatario - si dichiara che il carico è stato:

accettato per intero

accettato per la seguente quantità Kg o litri

respinto per le seguenti motivazioni:

Data Ora fine trasporto Firma del destinatario

D.lgs 22/97

Art. 15

Qualora l'utilizzo agronomico venga praticato presso terreni esterni all'azienda produttrice e si renda necessario il trasporto su strada degli stessi reflui mediante l'uso di autobotti queste, se di proprietà di terzi, dovranno essere debitamente autorizzate per il trasporto dei rifiuti, fermo restando l'obbligo dell'emissione dei F.I.R. (formulari di identificazione dei rifiuti) che dovranno accompagnare i rifiuti lungo il percorso da effettuare.

...omissis...

Smaltimento rifiuti agricoli

Art. 3

Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da Consorzi obbligatori, l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 del Decreto Leg.vo 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:

- due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
- cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto Leg.vo 22/97, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'art. 18, comma 2°, lett. m) del citato Decreto Leg.vo 22/97 e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.

Decreto Legislativo 5/0271997 n. 22

Art. 51

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda lire 5 milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

...omissis...

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da £ 5.000.000 a £ 50.000.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da £ 10.000.000 a £ 100.000.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. ...omissis...
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

Decreto Legislativo 5/0271997 n. 22

Art. 52

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

...omissis...

3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'art. 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire 18 milioni. Si applica la pena di cui all'art. 483* del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Nota * - art. 483 C.p. – (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). – Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. ... omissis....

Decreto Legislativo 5/0271997 n. 22

Art. 52

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

...omissis...

4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000**. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'art. 15.

Gestione dei rifiuti agricoli secondo l'accordo di programma approvato con Del. Giunta Prov.le n. 178 del 23 marzo 2004



